

5 CP 30/13
AdR 1/14
cron. 532/14

II. TRIBUNALE DI VELLETRI

Sez. II fallimentare

riunito nella camera di consiglio e così composto:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Dott. Antonino La Malfa | Presidente |
| 2. Dott. M. Rosaria Casaregola | Giudice |
| 3. Dott. M. Vittoria Caprara | Giudice rel. |

ha emesso il seguente

DECRETO

Letti gli atti relativi alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 VI comma ss l. fall. della INFRASTRUTTURE e GESTIONI S.p.A iscritto al ruolo con il N. 30/2013 e rilevato che entro il termine ultimo concesso dal Tribunale per il deposito della proposta concordataria ovvero dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. la ricorrente ha depositato in data 17/3/2014 ricorso per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f.; che il procedimento ex art. 182 bis l.f. è stato iscritto al ruolo con il N. 1/2014 AdR.

Visto il disposto di cui all'art. 161 comma 6 l.f. secondo il quale il debitore può depositare domanda ai sensi dell'art. 182 bis primo comma l.f. nello stesso termine concesso, con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso ex art. 161 comma 6 l.f.;

Ritenuto che la ricorrente si è avvalsa di consistenti benefici processuali tra i quali la mancata possibilità di esperire da parte dei creditori efficaci strumenti di tutela cautelari ed esecutivi sul patrimonio del debitore, di acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, infine, in caso di pendenza di istanze di fallimento, la sospensione del relativo procedimento; che a tali benefici introdotti dal legislatore si contrappongono le prescrizioni previste in ordine alle limitazioni degli atti di straordinaria amministrazione agli obblighi informativi periodici, nonché il controllo degli organi della procedura sulle condotte eventualmente tenute in violazione dell'art. 173 l.f.;

Ritenuto che il disposto di cui all'art. 182 bis terzo comma l.f. prevede che dalla data della pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e per 60 giorni i creditori, per titolo e causa anteriore a tale data, non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati; che pertanto deve ritenersi che il legislatore allorché ha richiamato gli effetti di cui all'art. 161 comma 6 l.f. abbia voluto riferirsi in particolare alle prescrizioni limitative e al controllo di vigilanza degli organi della procedura sino all'omologazione della consecutiva procedura ex art. 182 bis l.f.; che nella procedura in oggetto è stato nominato un commissario giudiziale e che lo stesso debba proseguire nell'attività di vigilanza sino all'omologazione e riferire immediatamente al Tribunale in

Due



caso il debitore ponga in essere una delle condotte previste dall'art. 173 l.f. al fine di instaurare il procedimento ex art. 15 l.f.

Ritenuto pertanto che per effetto della consecuzione delle procedure il presente procedimento allo stato debba essere riunito al procedimento ex art. 182 bis l.f. N. 1/14 AdR al fine di consentire il permanere degli effetti come previsti dall'art. 161 comma 7 l.f.


Handwritten signature

p.q.m.

Dispone la riunione del procedimento N. 30/2013 C.p. al N. 1/2014 AdR.

Velletri, 19/3/2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot. *[Signature]* Pica



IL PRESIDENTE
IL GIUDICE DELEGATO
Pres. *[Signature]* La Malfa

TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE FALLIMENTARE
DEPOSITATO

20 MAR. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot. *[Signature]* Pica

IL CASO.it

